



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.26/03/2026 CC

Maria Acierno	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Annamaria Casadonte	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13747/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

Ministero dell'Interno

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 9396/2024 depositato il 18/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 18.5.2025, ha respinto il ricorso proposto da ██████████ ██████████ cittadino turco, avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno - Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Austria, quale Stato membro dell'UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale e che ne aveva accettato la ripresa in carico.



2.- Il ricorrente lamentava per quanto qui ancora interessa che l'amministrazione italiana aveva violato l'art. 17 del Reg. UE n. 604/2013, poiché il ricorrente aveva effettuato un percorso di inserimento sociale e culturale nel corso del suo soggiorno sul territorio italiano ed il trasferimento in Austria avrebbe avuto quale inevitabile conseguenza la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 8 della CEDU.

3.- Il Tribunale, ha dato atto: a) che il richiedente lasciava il proprio paese nell'autunno del 2022, giungeva in Austria, a bordo di un tir, veniva segnalato in data 12 ottobre 2022 e presentava domanda di protezione internazionale in Austria; il 10 dicembre 2022 si trasferiva a [REDACTED] perché ivi vi erano amici e famigliari; la sua domanda, in Italia, veniva registrata il 9 agosto 2023, tramite modello C3 e il ricorrente compilava un modulo relativo al colloquio personale; b) che il difensore, all'esito dell'udienza si era riportato a quanto già dedotto in sede di ricorso, e aveva depositato modello "Unilav" da cui si evinceva il contratto di lavoro a tempo indeterminato in capo al ricorrente, a far data dal 16 dicembre 2024, come addetto al banco nella ristorazione collettiva, nell'attività del cugino "[REDACTED]"; c) che la difesa non aveva espresso rilievi in riferimento a eventuali situazioni di vulnerabilità del richiedente né a eventuali carenze sistemiche nelle procedure di accoglienza previste in Austria.

Ciò premesso, posto che quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della clausola discrezionale prevista dall'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III, era dedotto che, *«il ricorrente ha creato nella provincia di Milano una fitta rete di affetti ed amicizie in grado di supportare moralmente e materialmente il richiedente protezione internazionale. Non v'è chi non veda che il percorso di emancipazione da una condizione di abbandono, oltre che di integrazione culturale, intrapreso dal ricorrente verrebbe irrimediabilmente frustrato in caso di*



trasferimento dello stesso in Austria, Paese nel quale ha soggiornato solamente per qualche giorno durante il suo percorso migratorio che l'ha condotto in Italia. Il trasferimento in Austria avrebbe quale inevitabile conseguenza la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 8 della CEDU» (cfr. pag. 14 del ricorso), ha ritenuto:

a) che il ricorrente non fosse legittimato a far valere l'asserita violazione di tale clausola in quanto gli Stati membri sono svincolati da qualsiasi obbligo di attivazione della clausola come è dimostrato dal fatto che la norma è collocata nell'apposito capo IV, intitolato "Persone a carico e clausole discrezionali", diverso e separato dal capo III, che regola invece i criteri per la determinazione dello Stato membro competente ai quali gli Stati sono tenuti ad uniformarsi quando ne ricorrano i presupposti;

b) l'art. 17 non indica alcun parametro al quale gli Stati debbano attenersi per esercitare la facoltà prevista dalla norma, che ha quindi carattere di assoluta discrezionalità;

c) quanto poi all'eventuale rischio di un rimpatrio forzoso da parte dello Stato Membro ritenuto competente, anche l'Austria era tenuta all'obbligo internazionale di *non refoulement* sancito dall'art. 3 della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò in base al Considerando 3 del Regolamento e in ragione del c.d. *mutual trust* che vige tra gli Stati membri (Considerando 22); che, inoltre, oggetto del procedimento non era una valutazione del rischio connesso all'eventuale *refoulement* verso il Paese d'origine, ma la legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di chiedere la riammissione vincolata del ricorrente nel territorio del Paese europeo competente, anche al fine di evitare il c.d. Asylum shopping, in conformità, del resto, all'orientamento della Corte di Giustizia per cui *«tale interpretazione è l'unica compatibile con gli obiettivi del regolamento Dublino III (...), che escludono che il giudice che esamina la decisione di trasferimento effettui una valutazione nel merito del rischio*



di refoulement in caso di rinvio. Tale giudice deve infatti ritenere acquisito il fatto che l'autorità competente in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di refoulement, nel rispetto dell'articolo 19 della Carta, e che il cittadino di paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall'articolo 47 della Carta, di mezzi d'impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di detta autorità al riguardo (cfr. sentenza CGUE – sezione seconda – del 30 novembre 2023)»;

- che anche nella recente sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2024 si afferma che «emerge chiaramente dal disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa laddove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale ad esso presentata, anche se tale esame non gli compete in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da tale regolamento. (...). Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena autonomia, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico (...) nessuna circostanza, neppure se ha attinenza ai diritti fondamentali, può obbligare uno Stato membro a fare uso di tale clausola e ad esaminare direttamente una domanda per la quale non è competente» (cfr. considerando 40)».

4.- Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso affidandolo ad un unico motivo. Non svolge difesa la parte intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 17 del reg. ue 604/2013, e degli artt. 5 comma 6 e 19 D.lgs 286/98 e 8 CEDU., in quanto il Tribunale di Milano - nonostante la recente pronuncia n. 935 del 15.01.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha omissso di sindacare il rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 del



Regolamento UE 604/2013 da parte dell'Unità Dublino relativamente alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale, i cui presupposti apparirebbero - alla luce della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio - assolutamente pacifici.

Il ricorrente ha in sintesi osservato che la tutela invocata non riguardava il mancato riconoscimento di una capacità di tutela effettiva da parte dello Stato austriaco rispetto al rischio di subire un illegittimo *refoulement* nel suo paese di origine (la Turchia), ma dall'inevitabile conseguenza della violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della CEDU in caso di allontanamento dallo Stato italiano; ciò perché il percorso di emancipazione da una condizione di marginalità, oltre che di integrazione lavorativa e culturale, intrapreso dal ricorrente sarebbe irrimediabilmente frustrato in caso di trasferimento (non solo in Austria ma) in qualsiasi altro Stato diverso dall'Italia, stante il complesso sistema di protezione nazionale interno (la protezione speciale, appunto), fondato sulla necessità di portare a compimento l'attuazione del diritto d'asilo costituzionale, e la sindacabilità della decisione di trasferimento da parte dell'autorità statale, evidenziando la stessa un rifiuto di avvalersi della facoltà di applicare la clausola discrezionale di sovranità

2. – Il ricorso è fondato.

Come già efficacemente riassunto nella recente ordinanza n. 12085/2025 di questa Corte, la CGUE, con la sentenza del 30 novembre 2023, rispondendo ai quesiti posti dai giudici di merito rimettenti, che chiedevano, in particolare, in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 17 del regolamento, c.d. Dublino III, quali fossero i criteri che il giudice adito ex art. 27 del regolamento, debba o possa utilizzare per la verifica del rischio di *non refoulement* indiretto, ha stabilito i seguenti principi:



a) la norma lascia allo Stato membro di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale pur se tale esame non spetta ad esso in virtù dei criteri Dublino;

b) l'esercizio di questa facoltà non è legato a condizioni particolari e può essere fondato su ragioni di carattere politico, umanitario, pragmatico; perciò è il singolo Stato membro a determinare le circostanze in relazione alle quali intende fare uso della facoltà, conferita dalla clausola discrezionale;

c) l'art. 17, in combinato disposto con l'art. 27 del regolamento (diritto ad un ricorso effettivo) e con gli artt. 4,19, e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (divieto di *refoulement* per rischio tortura, trattamenti inumani e degradanti; diritto ad un ricorso effettivo) non può essere interpretato nel senso che il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può dichiarare il proprio Stato membro competente solo perché non condivide la valutazione dello Stato membro di ripresa in carico in relazione al rischio di *refoulement* dell'interessato;

d) il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento non può esaminare il rischio di violazione del principio di *non refoulement* da parte dello Stato membro di ripresa in carico quando non sussistano carenze sistemiche nel sistema d'asilo o accoglienza; in caso di accertamento di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto, la competenza dello Stato membro richiedente si fonderebbe sulla violazione dell'art. 3.2. del regolamento e non coinvolgerebbe l'applicazione dell'art. 17;

e) in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un



rischio di violazione del principio di *non-refoulement* nello Stato membro richiesto.

3. - Investita con le ordinanze interlocutorie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito risposta in particolare, con la pronuncia n.935 del 2025 de 15.1. 2025, citata dal ricorrente, la quale:

a) ribadisce la non sindacabilità, da parte del giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento, del rischio di *refoulement* indiretto, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza;

b) esclude, di conseguenza, ogni forma di interferenza da parte del giudice del paese richiedente, sulla intervenuta decisione definitiva riguardante la protezione internazionale, assunta dal paese richiesto, anche in caso di divergenza valutativa dei requisiti e, soprattutto, sulla valutazione del rischio di *refoulement* con riferimento alle determinazioni e alle modalità di attuazione del rimpatrio;

c) chiarisce, tuttavia, anche che il rispetto assoluto e la fiducia nello Stato membro di ripresa in carico riguarda il sistema unionale della protezione internazionale e che l'insindacabilità riguarda le decisioni relative allo *status* di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed alle misure consequenziali al rigetto; con ciò condividendo la premessa dei quesiti posti nelle ordinanze interlocutorie per cui il sistema di protezione «nazionale» deriva da un complesso quadro di tutela costituzionale, convenzionale ed interno autonomamente predisposto dallo Stato membro, che, in quanto tale, non subisce interferenze, quanto alla determinazione della competenza giurisdizionale con le regole unionali contenute nel regolamento n. 604 del 2013 (par. 21);

d) condivide, in via generale, l'impostazione offerta nelle ordinanze interlocutorie, affermando che *«il diritto dell'Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del*



proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale» (par. 23.1, ultimo capoverso, della motivazione Sez. Un. n. 935/2025); e ciò all'esito di un'ampia ricognizione (ai paragrafi. 21.2, 21.3 e 21.4) della giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, ormai da tempo ferma nel riconoscere anche alla protezione complementare la natura di diritto soggettivo perfetto, appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, radicandolo nell'art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza la piena attuazione rispetto agli altri istituti dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria;

4. - In definitiva le Sezioni Unite hanno affermato che la protezione (già umanitaria) definita «complementare» costituisce il necessario completamento – appunto - del diritto d'asilo costituzionale, richiamando precedenti in termini sia delle Sezioni Unite (S.U. 29459 e 29460 del 2019; n. 24413 del 2021), che delle sezioni semplici fin dal 2012 (cass.10686 del 2012, 16362 del 2016, 19176 del 2020); e ribadiscono che il diritto al riconoscimento della stessa ha consistenza di diritto umano fondamentale, dotato di tutela assoluta, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo fin dal *leading case* S.U. n. 19393 del 2009 (più di recente il principio è stato ribadito da S.U. 12/4/2023 n. 9791); e che, pertanto, la tutela di tale diritto è agevolmente inquadrabile come una delle ragioni su cui si può fondare l'esercizio della clausola discrezionale che, per espressa affermazione della Corte di Giustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nel caso del nostro Stato, stabilite in via generale per legge.

Ne discende (v. par. 22.1 e 22.2 sentenza S.U.) che l'omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione «nazionale», può essere qualificata come un rifiuto tacito di avvalersi della clausola da parte dell'Autorità Dublino, donde la sindacabilità di detto rifiuto da parte del giudice dell'impugnazione del trasferimento (Cass.23724 del 2020 e 36996 del 2022).



5.- Tuttavia - chiariscono le Sezioni Unite - tale sindacato non può avvenire d'ufficio, bensì *«sulla base delle allegazioni del richiedente»*, il quale abbia prospettato all'Autorità Dublino di avere motivi ostativi (al trasferimento) collegati al diritto alla protezione complementare o li abbia allegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale avverso il trasferimento disposto dall'Autorità Dublino (par.22.2). E', cioè, necessario - come chiarito da ultimo da Cass. n. 12085/2025 - che sia prospettata una delle cause d'inespellibilità contenute nell'art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, cui rinvia la clausola di salvaguardia costituita dalla parte ancora vigente dell'art. 5 comma 6 del medesimo testo legislativo, secondo la quale il nostro Stato è tenuto al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali in tema di diritti fondamentali della persona.

Tra dette cause di inespelleibilità si contemplano non solo cause (in parte) sovrapponibili alle fattispecie di protezione internazionale tipizzate del diritto unionale (descritte nella Direttiva qualifiche 2011/95 (rifugio politico e protezione sussidiaria); ma anche cause non coincidenti, quanto ai requisiti, con la protezione internazionale, e che valorizzano una diversa conformazione della vulnerabilità tutelabile rispetto al rigido perimetro dei requisiti normativi delle protezioni maggiori, ovvero quelle *ratione temporis* applicabili al caso di specie, quali *«la violazione del diritto alla vita privata e familiare, come configurata nell'art. 19 c.1.1, secondo periodo, ex d.l. n. 130 del 2020 e quelle oggetto del successivo intervento normativo (introdotto dal d.l. n. 20 del 2023) comunque non abrogativo dell'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale»*(v. Cass. n. 12085/2025, cit., in motivazione).

6.- In altre parole è possibile l'accertamento positivo, caso per caso, dei requisiti della protezione complementare *«senza che si verifichi un'ingerenza nel sistema unionale, in quanto il diritto al riconoscimento*



della protezione complementare, ove sussistente, ha un contenuto più ampio, traducendosi in un permesso di soggiorno temporaneo, rispetto al mero impedimento al rimpatrio coattivo dovuto alla esclusiva applicazione del principio di non refoulement» (v. Cass.cit), poiché, come le stesse Sezioni Unite affermano, «il diritto d'asilo costituzionale riconosciuto dall'art.10, comma 3, della Costituzione, nelle sue varie declinazioni attuative in termini di protezione complementare (peraltro varie volte modificate nel tempo, da ultimo nel 2018, poi nel 2020 e ancora nel 2023) garantisc[e] un surplus, o, se si preferisce, un extra-margine di tutela rispetto a quella offerta dal diritto dell'Unione Europea e, quindi, dagli ordinamenti di tutti gli Stati membri».

7.- Ne discende che il giudice di merito adito non può prescindere dall'esame del caso concreto e dal necessario raffronto - con riferimento alla specifica situazione prospettata e allegata dal richiedente che ha impugnato il trasferimento - tra il diverso e, in ipotesi, maggiore livello di protezione offerto dal sistema italiano e quello standard europeo, giacché - come affermato dalla Corte di Giustizia - la clausola discrezionale di cui all'art. 17 Reg. è, sì, facoltativa, nel senso di cui al punto 146 della sentenza CGUE, ma il limite a questa discrezionalità è dato dalla prospettazione di un diritto sul quale si deve garantire un ricorso «effettivo»; dal che discende che a fronte di una siffatta prospettazione il giudice può sindacare il mancato uso della clausola.

8.- In sintesi e come già affermato da numerose pronunce conformi di questa Corte la novità dell'approccio ermeneutico delle S.U. consiste, da un lato, nell'introduzione, in astratto, della protezione nazionale nell'ambito delle circostanze da valutare in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, attraverso l'art. 17 del regolamento, e, dall'altro, nella richiesta di oneri allegativi, ovvero di una condotta processuale specifica della parte richiedente, che - in concreto - spetterà al giudice del rinvio scrutinare; laddove, tanto il primo aspetto



(sussistenza dei presupposti della tutela complementare in funzione della attivazione della clausola discrezionale), quanto il secondo (onere di allegazione specifico) potrebbero non essere stati valutati giacché non ne era prevedibile la rilevanza né era definita la cornice del potere del giudice di merito in siffatti giudizi.

9.- Venendo al caso di specie si osserva che il Tribunale di Milano con una decisione successiva agli arresti qui sintetizzati non ha tenuto conto dei principi di diritto qui ricordati, posto che ha concentrato la *ratio decidendi* esclusivamente sulla assoluta discrezionalità di far ricorso alla clausola discrezionale sulla competenza di cui all'art. 17 Reg. Dublino III osservando che: a) oggetto del procedimento non era una valutazione del rischio connesso all'eventuale *refoulement* verso il Paese d'origine, ma la legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di chiedere la riammissione vincolata del ricorrente nel territorio del Paese europeo competente, anche al fine di evitare il c.d. Asylum shopping; b) il ricorrente non è legittimato a far valere l'asserita violazione della clausola discrezionale invocata in quanto gli Stati membri sono svincolati da qualsiasi obbligo di attivazione della stessa; b) l'art. 17 non indica alcun parametro al quale gli Stati debbano attenersi per esercitare la facoltà prevista dalla norma, che ha, quindi, carattere di assoluta discrezionalità; c) anche l'Austria è tenuta all'obbligo internazionale di *non refoulement* sancito dall'art. 3 della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò - a prescindere dal riconoscimento dello status di rifugiato

Laddove avrebbe dovuto - in applicazione dell'approccio ermeneutico delle S.U. ricordato - sindacare, invece, la decisione di trasferimento del richiedente protezione internazionale per il mancato uso della clausola alla luce quantomeno del quadro allegativo contenuto nel ricorso - di cui, peraltro dà atto lo stesso Tribunale, quali la presenza di familiari in Italia ed un lavoro indeterminato a far data dal 16.12.2024 presso un esercizio



di ristorazione di proprietà del cugino (comprovato dal modello UNILAV)- o emergente dagli atti allegati e dalla domanda che avevano condotto alla decisione dell'Autorità Dublino.

10.- Ne consegue che, il ricorso va accolto; resterà affidato al giudice di merito in sede di rinvio valutare se il richiedente abbia allegato in sede d'impugnazione della decisione di trasferimento o nella richiesta di protezione, una condizione personale di vulnerabilità - anche per fatti sopravvenuti - tutelabile attraverso la protezione complementare italiana, quale definita dagli artt. 5, comma 6, e 19 TUI, sia pure modificati alla luce dei recenti interventi legislativi, nel rispetto del diritto d'asilo costituzionale riconosciuto dall'art.10, comma 3, della Costituzione.

Perciò il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi:

1) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di *refoulement* indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, nè può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può, tuttavia, qualificare come rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

2) All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto



d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.

11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà ai principi indicati e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

In caso di diffusione omettere le generalità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26.3.2026.

La Presidente
Maria Acierno

